

REGOLAMENTO (CE) N. 3077/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1994

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 441/88 e (CEE) n. 3105/88 in ordine al termine di consegna degli alcoli all'organismo d'intervento greco per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6 e 39, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/94⁽⁴⁾, e il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92⁽⁶⁾, hanno previsto, rispettivamente agli articoli 17, paragrafo 1 e 13, paragrafo 1, il 30 novembre 1994 come termine ultimo per la consegna all'organismo di intervento degli alcoli detenuti nel 1993/1994 dai distillatori; che, date le difficoltà dell'organismo di intervento greco di disporre nell'immediato di sufficienti capacità di ammasso, tali da permettere di far fronte alle considerevoli offerte dei distillatori greci, è opportuno prorogare di due mesi il suddetto termine per permettere all'amministrazione greca di ovviare a tale situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993/1994, in deroga all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88 e all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88, i distillatori greci possono consegnare gli alcoli ottenuti dalle distillazioni obbligatorie all'organismo di intervento greco fino al 31 gennaio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 45 del 13. 2. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1994, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.